



COMUNE DI MILANO

DIREZIONE AREA RESIDENZIALITA'

CONTRATTO/CONVENZIONE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO – SANITARIA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) COME DA AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'AREA RESIDENZIALITA' N. 10263 DEL 9 NOVEMBRE 2023. - DURATA DEL CONTRATTO: DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 31.12.2027.

TRA

Il **Comune di Milano** (di seguito denominato "COMUNE"), con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2 – codice fiscale 01199250158, rappresentato dalla Dr. Guido Gandino nato a Genova il 24 agosto 1962, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Area Residenzialità e che agisce ai sensi dell'art. 107 (III° comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - e dell'art. 71 (I° comma, lettera d) dello Statuto del Comune di Milano,

E

iscritta nel Registro

(di seguito denominato "CONTRAENTE") con domicilio fiscale in - Via

 n.

C.F.

P.IVA

rappresentata dal Sig./Sig.ra

nato/a a il ,

in qualità di Legale Rappresentante, che dichiara espressamente essere rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

a) con deliberazione di Giunta Comunale n°10263 del 09 novembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per la costituzione di un elenco di Organizzazioni - Enti Gestori di Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito R.S.A.) già accreditate con Regione Lombardia e contrattualizzate dalla A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente ed è stata demandata al Direttore dell'Area competente l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l'avvio delle procedure di cui alla citata Deliberazione di Giunta Comunale;

b) con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati i verbali della Commissione relativi all'individuazione degli Enti Gestori di R.S.A. da iscriversi in suddetto elenco;

c) con dichiarazione del il Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato:

1. che la natura giuridica dell'Ente è ;
2. che l'Ente risulta accreditato e contrattualizzato con A.T.S. territorialmente competente per i servizi residenziali socio – sanitari per i posti letto di cui alla successiva lettera d) ;
3. di accettare espressamente ed integralmente tutte le clausole di cui al presente contratto e le modalità indicate nel citato Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.10263 del 09 novembre 2023;

4. di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

5. di essere obbligato a comunicare costantemente e immediatamente al Comune di Milano – Direzione dell'Area Residenzialità - qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;

d) L'Ente mette a disposizione, secondo le modalità previste all'Avviso Pubblico, fino a n. posti presso le proprie seguenti strutture:

a) R.S.A. fino a n. posti;

b) R.S.A. fino a n. posti;

c) R.S.A. fino a n. posti;

Ritenute le premesse parti integranti e sostanziali del presente contratto, fra il COMUNE e il CONTRAENTE, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il COMUNE, secondo le modalità previste all'Avviso Pubblico (di seguito Avviso), approvato con la già citata determinazione dirigenziale n. 10263 del 9 novembre 2023 provvederà, senza alcun impegno, all'invio di soggetti in condizioni di disagio socioeconomico, per i quali si considera necessario l'intervento in struttura residenziale socio – sanitaria (R.S.A.) a copertura dei posti messi in disponibilità dal CONTRAENTE

ART. 2 – TERMINE DEL CONTRATTO

I. Stante le disposizioni di cui al citato Avviso, la decorrenza del presente contratto viene fissata alla data di sottoscrizione ed il suo termine viene fissato al 31 dicembre 2027. È facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo ove lo ritenga opportuno e legittimamente possibile e sempreché il CONTRAENTE ne

abbia presentato domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. È esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita. Appare altresì evidente che alla scadenza del presente contratto, non si potrà procedere all'inserimento di nuovi soggetti assistiti dal Comune, facendo salva la situazione di coloro che, già presenti, potranno continuare a beneficiare dell'intervento comunale. Il contratto, quindi, giunto al termine fissato, in assenza di una nuova stipula si considererà "ad esaurimento" fino a che sarà presente anche un solo ospite assistito dal Comune.

II. Il Comune, qualora riscontri la possibilità del proprio assistito a far fronte in forma privata al pagamento della retta, revocherà il proprio intervento economico, dandone comunicazione al CONTRAENTE con un congruo anticipo, che possa consentire la sottoscrizione da parte dell'assistito, ovvero di un suo rappresentante, di un contratto in forma privata direttamente con il CONTRAENTE

III. È onere di parte CONTRAENTE procurarsi le eventuali necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, in particolare quelle necessarie per accreditamento e contrattualizzazione con Regione Lombardia attraverso l'A.T.S. territorialmente competente.

IV. Parte CONTRAENTE esonera il COMUNE da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni sopra indicate.

V. La perdita dell'accreditamento e/o contrattualizzazione con A.T.S. è causa di implicita rescissione del presente contratto senza la necessità di alcuna comunicazione da parte del Comune

ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il CONTRAENTE non può concedere a terzi, neanche parzialmente, a qualunque

titolo il presente contratto, se non nelle forme previste dalla Legge.

Nel caso in cui il CONTRAENTE venga incorporato in altro soggetto, nel caso di cessione e/o affitto di attività e/o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il CONTRAENTE sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, si applica, per analogia, il disposto di cui all'art. 120 D.lgs. 36/2023 ;

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.

Sono a carico del CONTRAENTE, oltre a quanto previsto al citato Avviso, i seguenti obblighi:

- a) Accoglienza degli ospiti individuati dall'Amministrazione Comunale, entro 3 giorni dalla verificata disponibilità di posto, e loro supporto secondo le modalità previste all'Avviso.
- b) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e di ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- c) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- d) L'obbligo di inviare, a richiesta del Comune, entro 10 gg.:
 - 1) i nominativi del personale impiegato, assunto secondo la normativa vigente, con l'indicazione del livello contrattuale, qualifica professionale
 - 2) Copia dei titoli di studio di suddetto personale.
- e) Inviare al COMUNE, copia della documentazione prodotta ad ATS relativamente alla "rendicontazione/debito informativo" trimestrale e annuale negli stessi termini di tempo previsti da ATS. Il COMUNE potrà esercitare controlli periodici avvalendosi di personale specializzato e/o organi di polizia per la verifica del funzionamento dell'attività ovvero effettuare ispezioni, accertamenti d'ufficio e

richiesta documenti e certificati probatori ritenuti necessari.

f) Apertura di un conto corrente bancario dedicato alla gestione di contributi a favore degli anziani accolti in RSA, che saranno erogati bimestralmente dal Comune di Milano, nella misura non inferiore, di norma, a € 120,00/mese; la gestione di suddette somme, dovrà essere effettuata attraverso un adeguato “applicativo”; queste somme saranno messe in disponibilità dell’ospite e/o persona sua delegata o amministratore di sostegno se presente, previa acquisizione di una firma per ricevuta; qualora egli non sia nelle condizioni di farlo tali somme saranno da utilizzare nel suo (dell’ospite) esclusivo interesse, attraverso il servizio sociale della struttura (RSA).

**ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE: REVOCA –
DECADENZA E RISOLUZIONE**

Oltre che per scadenza naturale, il presente contratto può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza del contratto e risolto ipso iure, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme esecuzione del presente contratto e delle modalità di esecuzione previste all’Avviso Pubblico;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del COMUNE;
- c) venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto CONTRAENTE;
- d) grave inadempienza del CONTRAENTE negli obblighi previsti dal presente contratto;
- e) venir meno dell’accreditamento e/o contrattualizzazione con ATS.

Il presente contratto, in ogni caso, sarà dichiarato decaduto, senza l’osservanza

di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale, risolto immediatamente, nei seguenti casi:

i) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del CONTRAENTE o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il CONTRAENTE possa subire tentativi d'infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.

ii) qualora il CONTRAENTE dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la stipula del presente contratto.

iii) qualora il CONTRAENTE ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del COMUNE, il contratto.

iv) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente CONTRAENTE, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE – GARANZIE.

Il CONTRAENTE esonera il COMUNE da ogni responsabilità che possa derivarle dalle modalità di gestione dei Posti di cui al presente contratto, è direttamente responsabile verso il COMUNE ed i Terzi per ogni e qualsivoglia danno, causato nell'espletamento della propria attività assistenziale. Il CONTRAENTE è tenuto a stipulare, per l'attività che svolge, a sue cure e spese, adeguata assicurazione incendio, furti e responsabilità civile verso terzi con l'obbligo di puntuale pagamento dei premi assicurativi e obbligo di comunicazione annuale della polizza e della quietanza annuale di pagamento al COMUNE. Il CONTRAENTE non potrà in alcun caso esperire alcuna azione, né potrà far risalire al COMUNE,

la responsabilità per eventuali furti che si dovessero verificare ai danni degli assistiti.

Il CONTRAENTE si doterà di apposita Polizza Assicurativa di cui al successivo articolo 12.

ART. 7 – RETTE

La retta pro die e pro – capite, OMNICOOMPRESIVA di ogni servizio di cui l'anziano ha necessità, è determinata, in coerenza con gli indirizzi approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.1447 del 26 ottobre 2023 e con l'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 10263 del 09/11/2023, in :

€ /die per la struttura R.S.A. di

€ /die per la struttura R.S.A. di

€ /die per la struttura R.S.A. di

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 120 del D. lgs. 36/2023 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), è facoltà del contraente chiedere una revisione prezzi nel caso di contratti di servizi ad esecuzione continuata, che, a seguito di apposita istruttoria da parte del dirigente competente potrà essere concessa nel caso che sussistano le condizioni di cui al citato art. 1, comma 511 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

ART. 9 – FATTURAZIONE

La fatturazione sarà bimestrale e avverrà, con particolare riferimento alla disciplina delle assenze, secondo le modalità previste all'Avviso (punto 7.2 Disciplina delle Assenze degli Anziani collocati in RSA) e le seguenti modalità:

Le fatture dovranno essere inviate alle date di seguito indicate,

prestazioni di Gennaio - Febbraio – 1^a decade di Marzo
prestazioni di Marzo - Aprile - 1^a decade di Maggio
prestazioni di Maggio - Giugno - 1^a decade di Luglio
prestazioni di Luglio – Agosto - 1^a decade di Settembre
prestazioni di Settembre – Ottobre - 1^a decade di Novembre
prestazioni di Novembre - Dicembre - 1^a decade di Gennaio dell'anno successivo

La fatturazione dei corrispettivi dovrà avvenire con modalità “elettronica” (Comune di Milano Cod. IPA 4ZNI2K). In caso di esenzione dall'obbligo di emissione in formato elettronico, la fattura cartacea dovrà riportare i relativi estremi dell'esenzione ed essere trasmessa bimestralmente all'indirizzo mail:

PSS.anzianiservcentralefatturazione@comune.milano.it

Le fatture, espresse in lingua italiana dovranno essere intestate a:

COMUNE DI MILANO – Area Residenzialità – Unità Coordinamento
Residenzialità – C.F. 01199250158 e recare, oltre ai suoi elementi essenziali, i seguenti elementi:

- data e atti del contratto se già stipulato;
- periodo di riferimento;
- C.I.G. che sarà comunicato dagli Uffici Comunali;
- Determinazione Dirigenziale di riferimento che sarà comunicata dagli Uffici Comunali;

- Codice IPA 4ZNI2K
- Importo espresso in EURO;
- esplicitazione del regime I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente, codice CAB-ABI-IBAN, ecc.) e ogni altra indicazione utile.

Con ogni invio, dovrà essere inviato in allegato alla fattura elettronica un report in formato excel/compatibile, configurato secondo il modello denominato "Report Res. Anziani", che verrà inviato all'Ente Gestore dopo la stipula della presente convenzione.

La fatturazione dovrà avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023; in particolare ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs.36/2023 ogni fattura dovrà riportare la ritenuta dello 0,5%,; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione dell'ultima fattura di saldo emessa nell'anno solare di riferimento, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penalità.

Art. 10 –PAGAMENTI

Il Responsabile del Procedimento, accertata la conformità delle prestazioni rese, autorizzerà la liquidazione della fattura al netto della trattenuta dello 0,5% ;

Il pagamento verrà effettuato, secondo le modalità previste all' Avviso, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal

ricevimento della fattura, e quindi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicatario, su Conto Corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 11 – ONERI PARTICOLARI – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il CONTRAENTE, qualora nel corso del periodo di ospitalità della persona assistita dal Comune dovessero verificarsi le condizioni per una richiesta di Tutore/Amministratore di Sostegno, provvederà, di sua iniziativa, o su richiesta del Comune, attraverso il suo servizio sociale, ad istruire la necessaria istanza presso il Tribunale Civile di Milano e/o Procura del Tribunale di Milano

ART. 12 – PENALI.

Per ogni inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stessi, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il maggior

danno.

La penale decorre automaticamente dalla data dell'inadempimento, senza necessità di alcuna messa in mora.

Gli importi dovuti a titolo di penale saranno stralciati dagli importi emessi in fattura.

ART. 13 – PRIVACY

Il CONTRAENTE assume ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018, di applicazione del regolamento europeo 679/2016, la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal riguardo il CONTRAENTE dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del COMUNE di interferire sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo al CONTRAENTE.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il CONTRAENTE dichiara di essersi dotato di Assicurazione per operatori e clienti utenti (RCO, RCT), con esplicito riferimento al servizio in questione, con

massimali per sinistro non inferiori a €. 5.000.000,00- cinque milioni/00= e con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE.

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, ivi comprese le imposte e le tasse ad essa relative fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle per la registrazione della stessa saranno per intero a carico del CONTRAENTE.

ART. 16 – CONTROVERSIE.

Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente: il COMUNE presso l'Avvocatura Comunale – Via della Guastalla n. 8; il CONTRAENTE presso la propria Sede Legale.

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione della convenzione, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI MILANO

p.

Il Direttore dell'Area Residenzialità

Il Presidente/Legale Rappresentante

.....

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. il Contraente dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 3 "Divieto di cessione del bene e del contratto",

art. 4 "Obblighi del CONTRAENTE",

art. 5 "Cessazione del rapporto contrattuale: Revoca – decadenza e risoluzione",

art. 9 "Fatturazione"

art. 11 "Oneri Particolari"

art. 12 "Penali".

p.

.....

Il Presidente/Legale Rappresentante

Sig./Sig.ra